



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Formia - Gaeta - Minturno

Provincia di Latina

Comune Capofila: Via Vitruvio, n. 190 – 04023 Formia (LT)

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DEGLI AUTO/MEZZI IN
DOTAZIONE ALLA FORMIA RIFIUTI ZERO S.R.L. ED INFORTUNI
CONDUCENTE

CIG 80541216E7

Definizioni

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla società.

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

Franchigia: parte del danno risarcibile, espressa in importo, che rimane a carico dell'assicurato.

Massimale per sinistro: il limite massimo fino a cui la società garantisce la copertura assicurativa per sinistro.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Cose assicurate: beni oggetto di copertura assicurata. Sono detti anche enti assicurati.

Danno parziale: danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale: il danno si considera totale nei casi in cui il veicolo in seguito a furto o rapina non sia più stato ritrovato

Ovvero

in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempre che l'Assicuratore abbia provveduto alla demolizione del relitto.

Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla classe costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Veicolo: veicoli di proprietà o in uso esclusivo all'Ente.

Scoperto: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni materiali: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente contestabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un'invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.

Infortunio professionale: infortunio occorso in occasione di servizio, nonché riconosciuto come tale dall'INAIL.

Invalidità permanente: la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad una qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale: la massima esposizione della Società in caso di sinistro.

Requisiti di partecipazione:

- la ditta partecipante deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D.L.vo n° 50 del 2016; deve essere iscritta alla C.C.I.A.A. o

ad analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

- deve avere l'autorizzazione IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.L.vo 209/2005, per i rami assicurativi oggetto della gara;
- i soggetti concorrenti (art. 83, comma 1 lett. b) D.Lvo 50/16) dovranno dimostrare la capacità economica e finanziaria di aver realizzato un **fatturato specifico medio annuo** nel settore "Ramo danni" riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 20.000.000 (ventimilioni/00) IVA esclusa;
- di avere prestato (art. 83, comma 1 lett. c) D.Lvo 50/16) nell'ultimo triennio 2015/2017 almeno 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nel "Ramo danni", resi in favore di pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2000, di importo annuo complessivo pari ad almeno € 400.000,00 (pari al doppio dell'importo annuo posto a base d'asta);
- di fornire un recapito telefonico e la e-mail di un funzionario della società con il quale potere interloquire direttamente senza passare da alcun call center;
- di avere l'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D.Lvo 50/16 e ss.mm.ii.;

E' ammessa anche la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

La scelta di inserire i suddetti requisiti risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto della gara e sono indispensabili per garantire adeguatamente la prestazione, e sono stati determinati in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.

Il codice CPV è **66510000-8** servizi assicurativi.

Norme che regolano l'assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.

Servizio di copertura assicurativa RCAuto degli auto/mezzi in dotazione alla Formia Rifiuti Zero S.r.l. ed infortuni conducente.

Art. 2 – Importo dell'assicurazione.

L'importo complessivo dell'appalto è di € 1.000.000,00 (unmilione/00) determinato ai sensi dell'art. 35 comma 14 lett. a); i costi di sicurezza sono pari a 0,00= in quanto non ci sono costi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 D.L.vo 81/2008. Per la definizione corretta degli importi si rimanda all'art. 2 del disciplinare di gara.

Art. 3 – Aggiudicazione dell'appalto.

L'appalto del servizio dovrà esperirsi con procedura aperta ai sensi del art. 60 del D. L.vo n° 50/16, e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) stesso decreto (prezzo più basso); la scelta di utilizzo del criterio del minor prezzo è motivata dal fatto che trattasi di servizi standardizzati che prevedono la presenza di elementi uniformi e predeterminati, e pertanto non si intravedono elementi essenziali, soprattutto dal punto di vista qualitativo, per i quali attivare un confronto competitivo tra concorrenti.

Art. 4 – Durata dell'assicurazione – disdetta annua – proroga.

La durata dell'assicurazione è fissata in anni tre decorrenti dalle ore 24.00 del giorno 31 maggio 2019 con la possibilità di prorogare il servizio per ulteriori due anni.

L'eventuale prolungamento del contratto dovrà essere comunicato per iscritto e a mezzo posta certificata dalla Formia Rifiuti Zero entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza del triennio

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti. I premi annui di tariffa resteranno uguali per l'intera durata del contratto. Le Parti hanno la facoltà di disdire annualmente la polizza con preavviso di 60 gg. È inoltre facoltà del contraente, in occasione di ciascun rinnovo annuale, escludere le garanzie accessorie alla RCA (Incendio, Furto e infortuni del conducente), e rivedere i valori commerciali dei mezzi tenendo conto della svalutazione.

Su accordo tra le Parti, verrà concessa la proroga tecnica del contratto in corso, sino a 180 giorni; tale possibilità è valida anche quando sia stato formulato il diritto di recesso annuale.

In tal caso, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 – Modifiche all'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

La Società presta l'assicurazione e determina il premio dei singoli veicoli sulla base delle dichiarazioni del Contraente. Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 7 – Pagamento del premio.

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/05/2019.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio con cadenza semestrale, entro le scadenze delle relative rate del premio, non appena esperite le procedure amministrative e contabili.

Art. 8 – Libro Matricola – Inclusioni ed esclusioni – calcolo e regolazione del premio.

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché intestati e/o in uso al contraente presso il P.R.A. Per i veicoli inclusi in garanzia nel corso delle annualità assicurative, il premio sarà determinato per analogia a quello dell'offerta presentata in occasione della partecipazione alla gara che ha dato luogo all'aggiudicazione del contratto, interpretando questa nella condizione favorevole per il Contraente.

Le richieste di esclusioni dei veicoli, in conseguenza di vendita, distruzione, fermo tecnico, demolizione o esportazione definitiva di essi, saranno accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni originali.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia dovrà avere effetto o cessare alle ore 24:00 del giorno indicato nella comunicazione del Contraente e nel caso di nuove inclusioni in garanzia, la Società provvederà alla consegna del relativo contrassegno. In caso di movimentazione in esclusione o inclusione, il premio di ciascun veicolo dovrà essere calcolato in 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Si precisa che il calcolo della regolazione del premio dovrà essere effettuato in assoluta ottemperanza alle normative vigenti, in modo strettamente matematico e proporzionale ai giorni di inclusione/esclusione non essendo accettati calcoli diversi riconducibili a fattori, criteri e/o esigenze interne alla Compagnia aggiudicataria.

Art. 9 – Consegna polizze

Fermo restando l'obbligo della Società aggiudicataria di porre in copertura, nei termini espressamente indicati nel presente capitolato, tutti gli autoveicoli di cui all'allegato B, la Società stessa si obbliga a consegnare le polizze di assicurazione presso la sede entro le 24:00 del giorno antecedente la data di decorrenza della copertura, ancorché l'effettivo pagamento del premio non sia ancora avvenuto.

Art. 10 – Obblighi del contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il contraente si impegna a dare immediato avviso scritto alla compagnia assicuratrice attraverso la compilazione del modulo C.A.I. e inoltrando ogni documentazione utile.

Art. 11 – Obblighi della Società

La Società si impegna a fornire, semestralmente, dietro richiesta del Contraente, resoconti sullo stato dei sinistri denunciati, che comprenderanno i seguenti elementi:

- Estremi del sinistro;
- Stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- Importi liquidati e/o riservati.

Art. 12 – Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società, entro 60 giorni, rimborserà i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Art. 16 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute dovranno essere fatte con lettera raccomandata o tramite posta certificata indirizzare all'Amministrazione della Formia Rifiuti Zero s.r.l. all'indirizzo: formiarifiutizero@pec.it.

Art. 17 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi di dubbi, l'interpretazione del contratto, sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 18 - Ispezione delle cose assicurate

La società potrà esercitare sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato si assume l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 19 – Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali, aggiuntive dello stampato di polizza, qualora siano incompatibili con le presenti condizioni particolari, si intendono abrogate.

Art. 20 – Coassicurazione e Delega

Se l'assicurazione è ripartita tra più Società:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale;
- tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
- ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal contraente direttamente alla compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici contemplate dalle condizioni di polizza.

Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)

Art. 21 – Oggetto dell'Assicurazione e massimali

Premesso:

- che l'intero parco veicoli a motore della Formia Rifiuti Zero S.r.l. è descritto nell'allegato B;
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, combustibile per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- classe bonus/malus in corso per le autovetture;

si assicura: l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro individuato:

- € 50.000.000,00 massimale per sinistro, per persona, per danni a cose/animali – unico per tutti i veicoli;
- € 50.000.000,00 massimale per sinistro, per persona, per danni a cose/animali – per gli tutti gli autocarri.

Condizioni particolari:

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, alle seguenti condizioni particolari:

Rinuncia alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo:

la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, proprietario dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori, anche occasionali:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato, abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e alle indicazioni della carta di circolazione;
- Nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico. L'assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;
- Se il conducente è in possesso di patente idonea ma non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti.

Responsabilità civile dei trasportati:

l'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasporti a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Carico e scarico (limitatamente ai veicoli per trasporto cose):

l'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi ad esclusione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. La garanzia viene prestata per gli stessi massimali indicati in polizza per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguiti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, ad impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Rimorchi:

la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per i danni derivanti da vizi occulti o da difetti di manutenzione.

Spese di dissequestro:

la società rimborsa sino alla concorrenza di € 1.000,00 le spese di assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro del medesimo da parte dell'Autorità giudiziaria per incidente di circolazione.

Soccorso vittime della strada:

la società risponde fino a concorrenza di € 300,00 per evento dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.

Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà:

la società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a. a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- b. al locale adibito a rimessa, di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, o locatario in leasing.

Sequestro penale:

in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, la Società indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in € 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 gg; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita dai legali di fiducia della società e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Bagagli trasportati:

la società indennizza i danni materiali diretti e indiretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati sino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fini audiovisivi e ottici, denaro, titoli, documenti e biglietti da viaggio, oggetti di artigianato.

GARANZIE ACCESSORIE ALLA RCA

Rimborso spese per intervento chirurgico:

la società rimborsa le spese, documentate con certificazione originale, effettivamente sostenute dal conducente in conseguenza di intervento chirurgico resosi necessario a seguito di incidente stradale sino alla concorrenza massima di € 3.000,00 per evento.

La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia in conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza, da parte del conducente, degli artt. 186 e 187 del Codice della strada.

La società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del cc verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Documenti (limitatamente ad autoveicoli e motoveicoli):

in caso di incendio, furto o distruzione totale del veicolo, tramite una società appositamente incaricata, si provvederà a reperire in nome e per conto dell'assicurato ai seguenti documenti:

- estratto cronologico;
- certificato di perdita di possesso del veicolo.

Immatricolazione veicolo sostitutivo:

La società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA per l'immatricolazione di un veicolo.

Il rimborso:

- è integrale se il nuovo veicolo ha una cilindrata uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una cilindrata superiore;
- corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da un veicolo usato.

Duplicazione patente:

la società rimborsa, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall'intestatario alla PRA del veicolo per la duplicazione della stessa.

Perdita delle chiavi:

la società rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.

Spese di immatricolazione – spese di assicurazione RCA – tassa di proprietà:

la garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La società rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA per la reimmatricolazione a seguito di:

- distruzione, furto o smarrimento targa;
- perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale o incendio parziale;
- ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con telaio contraffatto, in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.

L'importo è pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

GARANZIE ACCESSORIE (sempre operanti)

Estensioni varie alla garanzia RCA:

le garanzie RCA si intendono estese:

- Nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- Agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- Agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- Agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- Agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;

- Agli autoveicoli (ad esempio pullmini adibiti al trasporto di disabili, anziani etc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

Imbrattamento della tappezzeria:

la società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.

Art. 22 – Tipologia del rischio RCA

Formula tariffaria “Bonus/Malus”

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- Ciclomotori
- Motoveicoli
- Autovetture
- Altri veicoli.

L'assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione”.

Formula tariffa “fissa” con maggiorazione del premio per sinistrosità (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- Autoveicoli superiori a 6 tonnellate
- Motoveicoli adibiti al trasporto di cose
- Autoveicoli adibiti al trasporto di cose
- Autoveicoli adibiti a uso speciale.

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

qualora nel periodo di osservazione (***come definito nella nota a fine paragrafo**), vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione qualora essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del CC, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione.

Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) Veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) Veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato senza seguito e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore a un anno presso una società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del CC, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

(*) Periodo di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Criteri di valutazione dei rischi

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, nell'allegato B viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nello stesso allegato.

Art. 23 – Tipologia del rischio RCA

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e condizioni della presente polizza. Dovranno essere ammesse sostituzioni di veicoli in cambio di altri esclusi, se la comunicazione di inclusione avviene entro la scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

Art. 24 – Regolazione

Le inclusioni di nuovi mezzi, esclusioni di mezzi assicurativi o richieste di sospensione polizza per un mezzo ad esempio fermo per un lungo periodo, verranno comunicati al loro verificarsi dall'Assicurato. La Compagnia di assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti dall'art. 7 "pagamento del premio" di cui alla precedente sezione, che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

Art. 25 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i paesi per cui è prevista la Carta Verde, più esattamente definita "appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero".

Art. 26 – Tutela tecnica, assistenza e liquidazione dei sinistri

La società, per i sinistri RCA con contestuale compilazione del modulo C.A.I. debitamente sottoscritto da entrambe le parti ed in tutti i casi in cui il contraente dovesse avere diritto all'indennizzo, dovrà attivare la canalizzazione dei sinistri per la riparazione degli automezzi del Contraente presso carrozzerie qualificate convenzionate uniformemente distribuite su tutto il territorio della Provincia di Latina, garantendo altresì i seguenti servizi:

- Riparazioni presso la carrozzeria convenzionata non anticipando somme di denaro;
- Riparazioni con ricambi originali eseguite da professionisti qualificati;
- Garanzia di due anni su tutte le riparazioni effettuate;
- Assistenza completa dall'apertura del sinistro al disbrigo delle pratiche di rimborso;
- Corsia preferenziale nell'accettazione del veicolo e nella riparazione del danno.

Anche per i sinistri che riguarderanno le garanzie incendio, furto parziale, atti vandalici, eventi sociopolitici si applicherà la canalizzazione dei sinistri. L'attivazione della predetta procedura si concretizzerà con la comunicazione alla compagnia dell'avvenuto sinistro e della demonizzazione della carrozzeria convenzionata che si occuperà della riparazione dell'automezzo; il perito incaricato dalla compagnia si recherà presso l'officina indicata svolgendo la propria perizia e

concordando con la stessa i costi della riparazione che saranno liquidati in via diretta dalla compagnia alla carrozzeria incaricata.

Terminata la riparazione l'autoveicolo dovrà essere, senza indugio, riconsegnato a un dipendente incaricato del ritiro, che constatata la riparazione, firmerà l'apposito modulo che autorizzerà la liquidazione.

La Compagnia dovrà fornire l'elenco delle officine convenzionate. Tutte le prestazioni attinenti la copertura assicurativa richiesta e alle quali la società assicuratrice è obbligata a termini contrattuali e di legge, dovranno essere effettuate entro e non oltre il terzo giorno successivo alla richiesta o comunicazione dell'amministrazione.

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 27 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il guidatore subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione si intende operante dal momento in cui il guidatore sale a bordo, al momento in cui ne è disceso. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il guidatore subisca mentre attende in caso di fermata del veicolo alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia intendendosi per tali anche le eventuali operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di marcia (es. sostituzione pneumatico), ma con esclusione di operazioni che richiedano l'intervento di personale specializzato (meccanico, elettrauto, etc).

Art. 28 – Somme assicurate

- Caso Morte: € 250.000,00;
- Caso Invalidità permanente: € 150.000,00;
- Rimborso spese mediche: € 5.000,00 per sinistro in caso di ricovero in ospedale, clinica, istituto di cura a seguito di infortunio risarcibile ai sensi della presente garanzia a titolo di rimborso delle spese di cura. Il rimborso comprende le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche, per analisi e radiografiche, per diritti della sala operatoria, per gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico, per le rette di degenza, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, tutte sostenute durante il periodo di ricovero.
- Diaria. In caso di incidente di circolazione occorso al veicolo oggetto di garanzia, che comporti il ricovero del conducente in Istituto di cura, la Società risponde dell'infortunato per tutta la durata del ricovero e della convalescenza, un'indennità giornaliera di € 30,00. La corresponsione dell'indennità è subordinata alla presentazione del foglio di dimissione rilasciato dall'istituto di cura che contenga l'indicazione della prognosi e dei giorni di degenza. La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza, da parte del conducente degli artt. 186 e 187 del Codice della strada. La società rinuncia a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che gli compete ai sensi dell'art. 1916 del cc verso i terzi responsabili dell'infortunio.
- Indennità di immobilizzazione: € 15,00 giornaliera per ogni giorno di immobilizzazione.

Art. 29 – Franchigia

Non sono previste franchigie per tutte le tipologie di polizza.

Art. 30 – Invalidità permanente secondo tabella I.N.A.I.L.

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dalle condizioni generali di assicurazione si intende sostituita da quella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 T.U. e successive modificazioni intervenute fino al 24/07/2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta sono in ogni caso riferite alla somma assicurata in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta senza alcuna applicazione di franchigia.

Art. 31 – Estensioni di garanzia

Sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza sempreché non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- Gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dallo stesso – sempreché involontariamente coinvolto – in occasione di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale;
- Le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- L'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- Gli infortuni derivanti da influenze termiche o atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine e da movimenti tellurici;
- Gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili nonché da valanghe;
- Gli infortuni derivanti da eventi naturali i cui effetti sono obiettivamente constatabili nell'ambito ove è accaduto il sinistro: alluvioni, inondazioni, trombe d'aria etc.

Art. 32– Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni:

- a) Derivanti da atti di guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche;
- b) Gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) Gli infortuni sofferti dall'assicurato per effetto di ubriachezza e quelli sofferti in conseguenze di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- d) Le ernie di qualsiasi tipo – e quindi anche quelle discali – da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- e) Gli infortuni che siano conseguenza di atto di terrorismo e/o sabotaggio perpetrato con armi o ordigni nucleari, batteriologici o chimici.

Art. 33 – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 CC verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 34 – Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida agli eredi la somma assicurata per il caso di morte.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del codice civile.

Art. 35 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, ove non diversamente contrattualizzato la Compagnia liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo la tabella I.N.A.I.L. annessa a T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'altro superiore sinistro e viceversa.

La percentuale di invalidità da liquidare viene determinata in applicazione del precedente art. 6.

Art. 36 – Precisazioni sulle indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi l'importo liquidato o offerto.

Art. 37 – Denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla compagnia assicuratrice entro 15 giorni da quello in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'ente contrante ne sia venuto a conoscenza.

Ogni denuncia di sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro (numero di polizza, data, luogo e le modalità del fatto, indicazione delle conseguenze, nome del danneggiato e degli eventuali testimoni) e le modalità per la comunicazione alla Compagnia sono le medesime di quelle previste dalla polizza R.C.A. cui la presente polizza si riferisce.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i certificati, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Compagnia.

Art. 38– Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Pertanto, l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 39 – Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni

In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, le parti si obbligano con scrittura privata a conferire il mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove ha sede il Contraente.

Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Il Collegio Medico ha la facoltà di rinviare ove ne riscontri l'opportunità l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi da parte del Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennità.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolanti per le parti.

Art. 40 – Liquidazione e pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquida l'indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione provvede al pagamento.

Art. 41– Recesso in caso di sinistro

La Compagnia, fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o al rifiuto del pagamento del relativo indennizzo, ha la facoltà di recedere dalla polizza al termine dell'annualità assicurativa dandone preavviso di 60 (sessanta) giorni all'assicurato, a mezzo posta certificata.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/10 (articolo di oggetti di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione)

La società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Formia Rifiuti Zero srl

L'Amministratore Unico